



# Comune di Palermo

## Il Sindaco

**ORDINANZA N. 100 del 26/06/2021**

**Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 – Misure tutela incolumità pubblica.**

### IL SINDACO

**VISTI** i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO**, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 - successivamente convertito con modificazioni con la L. n. 87/2021 - che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 31 luglio 2021;

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute dal 21 giugno 2021 nella Regione Sicilia, si applicano le misure della c.d. "zona bianca", nei termini di cui al decreto -legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva una nuova classificazione ed in particolare l'art. 2 co. 2 *sexies* così come introdotto dalla L. n. 87/2021, stabilisce che "nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo";

**RILEVATO** che all'art. 1, co. 5, del D.P.C.M. del 02/03/2021 richiamato dal D.L. 52/2021, è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

**RILEVATO** che, nonostante i confortanti dati in decremento relativi all'epidemia da Covid-19, nell'approssimarsi del periodo estivo e prevalentemente nei fine settimana, le occasioni di intenso affollamento in alcune zone della città sono certamente più frequenti; tale circostanza di sovente è anche causa di pregiudizio dell'ordine e dell'incolumità pubblica;

**CONSIDERATO** che alla luce di quanto sopra, si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di

affollamento su area pubblica e le conseguenti violazioni degli obblighi di distanziamento sociale nonché del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale con la massima attenzione nel fine settimana e, in particolare, nelle zone di assidua frequentazione;

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di adottare, in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

**RILEVATO** che l'art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita *“Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”*;

**CONSIDERATO** che in alcuni ambiti cittadini le forme di circolazione pedonale e veicolare, consentite dalla normativa nazionale e regionale, possono determinare maggiori fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone che favoriscono - per la loro naturale dinamicità un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale sia del divieto di assembramento;

**RILEVATO** inoltre, che si sono registrati, in alcune zone della città, peraltro scenari della movida notturna, episodi di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica e che pertanto occorre prevenire ed eliminare, oltre che il rischio dell'ipotetico incremento del numero dei contagi da Covid-19, anche il pericolo del reiterarsi dei fenomeni di pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica, tutelando così l'integrità fisica della popolazione;

**RILEVATO** che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l'interesse alla salute e alla tutela della pubblica incolumità garantito costituzionalmente e bilanciando lo stesso, individuando luoghi e orari di intervento e modalità flessibili di attuazione collegate all'eccessivo affollamento nelle zone identificate;

Visto l'art. 54, co. 1, lett. a) e b), co. 4, e 4 bis, del D.Lgs 267/2000 che disciplina le attribuzioni del Sindaco in materia di sicurezza;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 che prevede che l'attuazione dell'intervento ordinatorio richieda la più ampia concentrazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche, nel più generale quadro delle funzioni agli stessi attribuite;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 09/11/2020;

Visto l'art. 55 del del D.P.C.M. 02/03/2021 – Esecuzioni e monitoraggio delle misure;

Dato atto che il contenuto del presente provvedimento, analogo all'O.S. n. 88 del 04/06/2021, era stato oggetto di esame collegiale all'unanimità favorevole in sede di Comitato Provinciale

dell'Ordine e Sicurezza Pubblica svoltosi il 03/06/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso per le opportune valutazioni al Prefetto di Palermo in ossequio a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, **dal 26/06/2021 e fino al 31/07/2021 compreso e secondo i luoghi, i giorni e gli orari di seguito indicati** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi anche della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020:

### **INTERRUZIONE TRANSITO PEDONALE E/O VEICOLARE**

- **Nelle sotto indicate strade e piazze negli orari stabiliti qualora si verifichi un affollamento all'interno di ciascuna area tale da non consentire l'effettuazione dei servizi di polizia di cui all'articolo 55 del DPCM del 02 marzo 2021 – secondo le indicazioni operative stabilite in sede tecnico-operativa:**

- **Piazza Sant'Anna:**

- Via Lattarini/Piazza Sant'Anna;
- Piazza Sant'Anna/Via Cagliari;
- Piazza Croce dei Vespri/Piazza Aragona
- Piazza Croce dei Vespri/Vicolo Valguarnera

Gli accessi e deflussi a Piazza Sant'Anna nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa.

**Giorni: 26 e 27 giugno, 3, 4, 10, 11, 17,18 24, 25 e 31 luglio 2021**

**dalle ore 18:00 alle ore 02:00**

- **Piazza Magione:**

- Via Rao angolo Via Pardi;
- Via Filangeri angolo Via Rao;
- Vicolo Caccamo all'Alloro
- Via dei Risorti angolo Via della Vetreria;
- Via della Vetreria angolo Via dello Spasimo;
- Via Castrofilippo angolo Via Riso;
- Via Riso angolo Via della Vetreria;
- Via Magione angolo Via Botta.

Gli accessi e deflussi a Piazza Magione nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa.

**Tutti i giorni: dal 26 giugno al 31 luglio 2021**

**dalle ore 18:00 alle ore 02:00**

- **Mercato della Vucciria:**
  - Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso);
  - Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso);
  - Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso);
  - Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso);
  - Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso);
  - Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso);
  - Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

**Giorni: 26 e 27 giugno, 3, 4, 10, 11, 17,18 24, 25 e 31 luglio 2021**

**dalle ore 18:00 alle ore 02:00**

**Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.**

### **AVVERTE CHE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Sindaco  
Prof. Leoluca Orlando